

Pubblicato il 29/09/2022

N. 00046/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale n. 21;

Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo
Jans e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-notificato il giorno successivo, con
cui il Questore di Aosta ha disposto l'interdizione del ricorrente ai sensi degli
artt. 84, 89 *bis* e 91, co. 6, d.lgs. 159/2011;

- di ogni atto comunque presupposto, preordinato, connesso e conseguente, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo il verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-e la richiesta dell'Assessorato alle Finanze della Regione Valle D'Aosta -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Regione autonoma Valle D'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, che svolge la professione -OMISSIS-, nell'anno 2020 ha richiesto e ottenuto, in forza dell'art. 50 l.r. Valle D'Aosta 8/2020, un contributo regionale di euro -OMISSIS-a compensazione delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19. Come richiesto dalla documentazione allegata al bando regionale, il ricorrente ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni ostative di cui -OMISSIS- 67 d.lgs. 159/2011 (c.a.m.).

1.1. Successivamente all'erogazione del contributo, la Regione ha richiesto alla Questura di Aosta, competente in base alla l.r. 936/1982, il rilascio della comunicazione antimafia onde appurare la veridicità della dichiarazione resa dall'istante.

1.2. La Questura ha proceduto alle verifiche antimafia a norma degli artt. 88, co. 2, e 89 *bis* c.a.m., e, riscontrata la pendenza di -OMISSIS-che vedeva il ricorrente -OMISSIS-per -OMISSIS- in relazione -OMISSIS-, reputando che questi contribuisse alla gestione delle attività economiche -OMISSIS- e valorizzando gli stretti rapporti familiari con -OMISSIS-, ha emesso nei suoi confronti un'informazione antimafia interdittiva.

2. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento denunciandone l'illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

I. «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94-OMISSIS-D.Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 25 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di tassatività e legalità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti*» per difetto dei presupposti legittimanti l'informazione interdittiva sia sotto il profilo oggettivo, poiché i contributi a sostegno delle attività professionali non rientrano nell'ambito applicativo della documentazione antimafia di cui -OMISSIS- 83 c.a.m., sia sotto il profilo soggettivo, posto che i liberi professionisti non rientrano tra le persone soggette a verifiche antimafia *ex art. 85 c.a.m.*;

II. «*Violazione dell'art. 92, comma 2 bis, D.Lgs. n. 159/11. Violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità*» per omessa comunicazione di avvio del procedimento in difetto di particolari esigenze di celerità;

III. «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94-OMISSIS-D.Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 25 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di tassatività e legalità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti*» per l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività professionale del ricorrente.

3. Si è costituito il Ministero dell'Interno, richiamando la relazione istruttoria predisposta dalla Questura di Aosta.

4. Ha resistito altresì la Regione, osservando che il proprio operato, limitato alla presentazione della richiesta di comunicazione antimafia, fosse giustificato dall'esigenza di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa in vista della concessione del contributo pubblico, verifica alla quale la Regione era legittimata in base alle previsioni della delibera della Giunta regionale n. 743/2020 (recante le disposizioni applicative per la concessione dei bonus previsti d-OMISSIS- 50 l.r. 8/2020).

5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 20 settembre 2022.

6. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondato il primo motivo e, in particolare, la doglianza con cui si lamenta l'insussistenza del presupposto soggettivo per l'emanazione dell'informazione antimafia inderdittiva.

6.1. Come premesso, la Questura ha adottato il provvedimento ai sensi degli artt. 88, co. 2, e 89 *bis* d.lgs. 159/2011, a seguito della richiesta della Regione Valle D'Aosta di rilascio di una comunicazione antimafia, asseritamente necessaria per controllare la spettanza del contributo regionale previsto d-OMISSIS- 50 l.r. 8/2020 a sostegno delle attività negativamente incise dall'emergenza pandemica.

6.2. Ai fini della presente decisione è irrilevante verificare se la richiesta regionale sia o meno legittima, non essendo in questa sede in discussione la sorte del contributo pubblico ricevuto dal ricorrente. È invece dirimente appurare se la Questura potesse espletare le verifiche antimafia ed emettere l'informazione interdittiva nei confronti di una persona fisica non imprenditore.

6.3. Conformemente a quanto espresso in recenti pronunciamenti giurisprudenziali (T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 3; T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 10 maggio 2022, n. 781; Id., 20 maggio 2022, n. 856), all'interrogativo deve darsi risposta negativa.

6.4. L'informazione antimafia, consistente nell'attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui -OMISSIS- 67 c.a.m. nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività dei privati, è normativamente prevista solo per gli imprenditori, come si ricava sia dal riferimento, -OMISSIS- 84, co. 3, c.a.m. a «*società o imprese*» sia, soprattutto, dall'elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell'art. 85 c.a.m., il quale contempla unicamente gli imprenditori individuali (co. 1) e gli enti svolgenti attività d'impresa (co. 2).

6.5. Non si rinviene, invece, nella normativa, il riferimento all'adozione di informazioni interdittive nei confronti di persone fisiche non imprenditori.

Anche il potere, previsto d-OMISSIS- 91, co. 5, c.a.m., di estendere le verifiche antimafia a «*soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa*» è pur sempre funzionale a valutare la permeabilità criminosa dell'impresa a cui tali soggetti sono collegati: trattasi, dunque, di un accertamento compiuto non nei riguardi di una persona fisica in quanto tale, bensì quale parametro per misurare il grado di inquinamento mafioso dell'imprenditore, che rimane l'unico destinatario del provvedimento interdittivo.

6.6. Del resto, l'informazione antimafia è uno strumento finalizzato a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che possano intrattenere rapporti economici con l'amministrazione, a salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libertà di concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, ipotizzare l'interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe fuoriuscire dai limiti "strutturali" dell'istituto, che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell'ordinamento penale (artt. 32 *bis* e ss. -OMISSIS-), in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di "prevedibilità" della sanzione.

6.7. Ne consegue che la Questura, ancorché richiesta di rilasciare una comunicazione antimafia in relazione alla fruibilità del contributo previsto dalla l.r. 8/2020, non avrebbe potuto procedere, ai sensi degli artt. 88, co. 2, e 89 *bis* c.a.m., all'interdizione del ricorrente.

7. La fondatezza della doglianza impone di procedere all'annullamento del provvedimento avverso, con assorbimento delle restanti censure.

8. Le spese di giudizio vengono compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui -OMISSIS- 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche implicate nella vicenda.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Martina Arrivi

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.